




Comune dell'Aquila
Settore Polizia Municipale

– Nucleo Tutela Del Consumatore – Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico –



Ordinanza n° 91 /T del 09.03.2023

Oggetto:

- Chiusura temporanea della carreggiata stradale con istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nonché dei divieti di sosta , zona rimozione su ambo i lati , in L'Aquila :
- Via Garibaldi, area ricompresa tra l'intersezione con Via del Guasto e quella con Via Cascina .
- Istituzione del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati in L'Aquila :
- Via Garibaldi .
- Istituzione del senso unico alternato della circolazione veicolare gestito come di seguito evidenziato in L'Aquila:
- Via Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele e quella con Piazza Chiarino, gestito a mezzo di impianti semaforici mobili posizionati uno all'intersezione tra Via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele e l'altro su Via Garibaldi all'altezza dell'intersezione con Piazza Chiarino, coprendo la segnaletica contrastante presente ad ogni intersezione del tratto .
- Via Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Viale Duca degli Abruzzi e fino all'area interessata dalla chiusura, PER I SOLI RESIDENTI NEL TRATTO E PER I MEZZI DEL CANTIERE RICHIEDENTE IL MONTAGGIO GRU , gestito a vista .
- Istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in L'Aquila:
- Corso Vittorio Emanuele II , tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Battaglione Alpini e quella con Via Garibaldi.
- PER I SOLI RESIDENTI IN VIA CASCINA l'accesso sarà consentito da Piazza Chiarino e Via Pavesi .
- per un periodo che va dal giorno 13.03.2023 al giorno 14.03.2023, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno.


IL DIRIGENTE

- **VISTA** la richiesta di autorizzazione alla modifica temporanea della circolazione stradale assunta con visto arrivare del 10/02/2023, con la quale il Sig. Iarossi Enrico nato a L'Aquila il 23.01.1959 e residente a Tione degli Abruzzi, Via dello Statuto n. 3, in qualità di legale rappresentante della ditta IAROSSO ENRICO & C. s.a.s. con sede a Tione degli Abruzzi, Via Dello Statuto n. 3, C.F. e P.iva 00292940665, dovendo effettuare i lavori di montaggio gru cantiere "Consorzio San Silvestro" con stazionamento autogru per montaggio gru, chiede la chiusura temporanea del tratto di carreggiata, l'istituzione del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati e la modifica della viabilità nelle vie indicate in oggetto.
- **VISTI** gli Artt. 5, cc.3, 6, 7 e 37 del D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, Nuovo Codice della Strada.
- **VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
- **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, con particolare riferimento all'art. 107.
- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 17.03.2015.
- **RAVVISATA** la necessità di dover modificare temporaneamente la disciplina della circolazione nella zona in rapporto all'ubicazione delle aree interessate dai lavori.
- **VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 72 del 27.03.2019 (Aggiornamento delimitazione area "zona rossa" del centro storico cittadino) e successive modifiche.
- **CONSIDERATO** che le chiusure delle carreggiate stradali interessate dai lavori comportano una conseguente disciplina della circolazione veicolare che interessa anche brevi tratti stradali situati in parte nella c.d. "zona rossa" per il periodo in oggetto.
- **SENTITO** in merito a tale circostanza il Settore Comunale competente per la ricostruzione privata post sisma che non ha rilevato situazioni critiche per l'utilizzo provvisorio di dette strade ai fini della viabilità .
- **PRESO ATTO** che le chiusure di carreggiata istituite con la presente Ordinanza comportano, per i periodi indicati, una sottrazione del suolo all'uso pubblico pari a **mq 150,00 giornalieri**, così come indicato dalla ditta, la presente verrà trasmessa Settore Bilancio Razionalizzazione ed Equità Tributaria , Ufficio COSAP , che provvederà alla quantificazione e riscossione del canone unico entro 30 giorni dalla data della presente .

ORDINA



Comune dell'Aquila Settore Polizia Municipale



– Nucleo Tutela Del Consumatore – Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico –

per le motivazioni e per quanto di rispettiva competenza, relativamente ai tratti stradali del Comune di L'Aquila in premessa riportati, l'istituzione temporanea delle modifiche alla viabilità ordinaria in prosecuzione riportate.

- Chiusura temporanea della carreggiata stradale con istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale nonché dei divieti di sosta , zona rimozione , su ambo i lati in L'Aquila :

- Via Garibaldi, area ricompresa tra l'intersezione con Via del Guasto e quella con Via Cascina .

- Istituzione del divieto di sosta zona rimozione su ambo i lati in L'Aquila :

- Via Garibaldi .

- Istituzione del senso unico alternato della circolazione veicolare gestito come di seguito evidenziato in L'Aquila:

- Via Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele e quella con Piazza Chiarino, gestito a mezzo di impianti semaforici mobili posizionati uno all'intersezione tra Via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele e l'altro su Via Garibaldi all'altezza dell'intersezione con Piazza Chiarino, coprendo la segnaletica contrastante presente ad ogni intersezione del tratto .

- Via Garibaldi, tratto compreso tra l'intersezione con Viale Duca degli Abruzzi e fino all'area interessata dalla chiusura, PER I SOLI RESIDENTI NEL TRATTO E PER I MEZZI DEL CANTIERE RICHIEDENTE IL MONTAGGIO GRU , gestito a vista .

- Istituzione del doppio senso di circolazione veicolare in L'Aquila:

- Corso Vittorio Emanuele II , tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Battaglione Alpini e quella con Via Garibaldi.

- PER I SOLI RESIDENTI IN VIA CASCINA l'accesso sarà consentito da Piazza Chiarino e Via Pavesi .

per un periodo che va dal giorno 13.03.2023 al giorno 14.03.2023, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di ogni giorno.

La ditta dovrà sempre garantire l'accesso alle abitazioni dei residenti e l'utilizzo dei passi carrabili eventualmente presenti nei tratti interessati dalla modifica alla circolazione veicolare, con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

Nel dare applicazione alla presente Ordinanza la ditta interessata IAROSI ENRICO & C. s.a.s. dovrà attenersi alle prescrizioni in prosecuzione riportate.


1. Apporre, a propria cura e spese, chiara visibile ed inequivocabile segnaletica di obbligo, di divieto, di pericolo e di preavviso, di deviazione, attraverso presegnale di lavori, strettoia, barriere normali e direzionali bianche e rosse da apporre almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'esecuzione dei lavori e nel caso in cui detti lavori vengano previsti per il primo giorno lavorativo seguente giornate festive, la segnaletica de qua dovrà essere posata in opera l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo festivo .
2. Effettuare un costante e frequente controllo in merito al perfetto posizionamento e funzionamento di tutta la segnaletica provvisoria di obbligo, deviazione di preavviso, e di cantiere diurna e notturna.
3. Collocare adeguata e idonea segnaletica per informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente Ordinanza.

Al termine dei lavori la segnaletica provvisoria apposta ed inerente la presente Ordinanza dovrà essere rimossa e, contestualmente, dovrà essere ripristinata la vigente eventualmente in contrasto con quella prevista dall'Ordinanza stessa.

4. Rendere pubblica, ai sensi dell'art. 5 c. 3 del D.Lgs. 285/1992, la presente Ordinanza per mezzo della collocazione della segnaletica stradale di cui ai punti precedenti conformemente alle norme di cui all'art. 21 del vigente C.d.S. e agli articoli dal 30 al 43 del vigente Regolamento di Esecuzione del C.D.S. ad esso riferiti ed inoltre alle direttive del disciplinare tecnico relativo alla segnaletica di cantiere prescritta dal D.M. del 10.07.2002.
5. E' fatto obbligo, alla ditta esecutrice dei lavori, di dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale di L'Aquila a mezzo di posta elettronica agli indirizzi - divisione.prontointervento@comune.laquila.it – divisione.vigilanzaricostruzione@comune.laquila.it fornendo informazioni sull'ora e data di apposizione, nonché adeguata ed esaustiva documentazione fotografica della segnaletica installata conformemente al presente provvedimento.
6. In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previa intese con la ditta IAROSI ENRICO & C. s.a.s. ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi



Comune dell'Aquila Settore Polizia Municipale



– Nucleo Tutela Del Consumatore – Ufficio Occupazioni Suolo Pubblico –

comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

7. La ditta interessata dovrà garantire durante l'orario di lavoro, la presenza di un numero idoneo di movieri equipaggiati come per legge per disciplinare la chiusura di carreggiata e la modifica alla circolazione veicolare istituita con il presente provvedimento fornendo agli utenti tutte le informazioni utili per il superamento del disagio temporaneo.
8. La ditta interessata, in maniera coordinata con gli sviluppi conseguenti allo stato di avanzamento dei lavori, dovrà sempre garantire l'accesso ai residenti nei tratti ricompresi nella chiusura prevista dal presente provvedimento, al personale in servizio di soccorso anche con lettiga ed alle forze dell'ordine. Il percorso pedonale dovrà avere larghezza non inferiore a mt. 1,20 da ubicarsi al di fuori dell'area di cantiere, predisponendo idonei passaggi mediante apposita organizzazione di eventuali allestimenti atti ad agevolare i percorsi pedonali in sicurezza.
9. Il presente provvedimento annulla le disposizioni in contrasto con precedenti Ordinanze per la regolazione della circolazione nei tratti interessati.
10. La ditta interessata è tenuta a coprire la segnaletica preesistente in contrasto con il presente provvedimento.
11. Eseguire, al termine dei lavori, la riduzione dei luoghi in pristino stato compresa la segnaletica stradale orizzontale e verticale preesistente.
12. **PREAVVISI** con pannelli di dimensione minima pari a cm. 90 di larghezza x cm 135 di altezza con indicazione della chiusura istituita con la presente Ordinanza, da installare:
 - su Piazza Battaglione Alpini, all'altezza della rotatoria
 - alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto stradale interessato dai lavori.

La ditta interessata **IAROSSE ENRICO & C. s.a.s.** alla quale copia della presente Ordinanza viene notificata, sarà considerata unica e sola imputabile per quanto riguarda eventuali responsabilità con rilevanza sia civile che penale ed ogni danno o pregiudizio a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza delle norme in precedenza riportate.

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del C.d.S. subordinatamente agli altri provvedimenti, autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., di competenza di altri Uffici Comunali, previsti dalle vigenti leggi relativamente all'esecuzione delle attività in premessa descritte al fine di garantire la pubblica incolumità. In caso di inottemperanza del pagamento del canone COSAP richiamato in premessa entro i termini indicati nel modulo F 24 inviato dal Settore Bilancio Razionalizzazione ed Equità Tributaria- Ufficio Cosap, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste all'art. 77 del vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 64/2021.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio Comunale.

La presente Ordinanza sarà inoltre resa nota:

- Agli utenti della strada mediante l'apposita segnaletica stradale mobile in precedenza indicata
- Al Settore Ricostruzione Pubblica del Comune di L'Aquila
- Alla Questura di L'Aquila
- Al Comando Carabinieri di L'Aquila
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Alla A.S.L. N. 4 servizio 118
- Alla T.U.A. S.p.a.
- Alla A.M.A.
- Alla A.S.M..

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare per quanto di rispettiva competenza.

Si avvisa che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, ai sensi del D. Lgs. 104/2010.

L'Aquila, 09 Marzo 2023

Il Responsabile

(M.M.A. Geom. Miconi Marino)



**Il Dirigente della P.M. di L'Aquila
Avv. Domenico de NARDIS**